



REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale Ordinario di Velletri

sezione lavoro 1° grado

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

*sentenza*

nella causa iscritta al n. 4376/2016 R.G. controversie lavoro promossa  
da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. ALTIERI  
MARIA ROSARIA e DINO CAUDULLO per mandato a margine del ricorso,  
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA, convenuto contumace

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La ricorrente, docente di scuola primaria immessa in ruolo nella provincia di Latina nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 98 della legge 7/2015 (fase C), assegnata in via definitiva all'ambito Lazio 0016 (Ardea) contesta tale assegnazione chiedendo il trasferimento in uno degli ambiti della regione Lazio e Campania indicati nella domanda di mobilità, cui sono stati assegnati altri concorrenti della stessa procedura di mobilità con un punteggio di gran lunga inferiore.

IL Ministero non si costituiva in giudizio.

La domanda merita accoglimento.

Occorre partire dal principale riferimento normativo nella materia in esame, ossia dall'art. 6 CCNL dell'8.4.2016 che, al comma 1 disciplina "le fasi dei trasferimenti e dei passaggi" e che per la fase C, ossia per quella in rilievo (come desumibile dalla documentazione in atti), prevede che "La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o



completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Il comma 2 dell'art. 6, poi, dispone che "Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

L'allegato 1, in particolare, stabilisce in relazione alla fase C che "l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1) - 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

Viene, quindi, stabilito che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nella istanza ..." ed in particolare, come detto sopra, che "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, *per ciascuna preferenza*, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio".

Dunque, sulla scorta delle menzionate prescrizioni, ai fini della mobilità i docenti devono aver espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda. La disposizione generale di cui al citato art. 6 statuisce chiaramente



che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"; la previsione contenuta nell'allegato 1 conferma che "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio".

Appare allora chiaro che la graduatoria viene determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni, ma "per ciascuna preferenza", il che significa che vi sono tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. Da ciò consegue che quando si afferma che "l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" si fa riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa (nello stesso senso Tribunale di Avellino, 19.9.2016).

Passando allora ad analizzare le specificità del caso in esame, dalla documentazione in atti si evince agevolmente che altri insegnanti, della stessa fase C e per la stessa classe di concorso (scuola primaria, su posto comune dapprima e su posto lingua inglese), pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione nei primi ambiti richiesti dalla ricorrente secondo l'ordine di preferenza indicato.

A titolo esemplificativo, personale con punteggio inferiore a quello della ricorrente (pari a 66 punti come si desume dall'allegato 8 del fascicolo di parte) e privo di precedenza previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 è risultato assegnatario di ambiti richiesti dalla ricorrente in ordine precedente (ad esempio 4°: si veda ambito Lazio 0021) rispetto a quello assegnatole (ossia il 7° in ordine di preferenza (si veda allegato 10 del fascicolo di parte ricorrente con riferimento alla posizione di Maria Luisa S).

Risulta palese, quindi, stando a questi elementi per come essi sono stati allegati da parte ricorrente, la violazione, da parte dell'amministrazione, dei criteri sopra indicati. Non può allora che evidenziarsi l'errore in cui è incorsa la amministrazione convenuta nell'esaminare le richieste all'interno delle graduatorie elaborate con riguardo ai singoli ambiti, in relazione alle singole preferenze espresse.

Occorre da ultimo considerare che, in conformità ad un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (si veda, per tutte, Tribunale Nocera Inferiore, sez. lav., 13/10/2016) appare opportuno, peraltro in considerazione dell'elevato numero di ricorsi analoghi pendenti anche presso questo Tribunale sul presupposto dell'errore dell'algoritmo applicato dalla PA convenuta, non sostituirsi alla parte datoriale pubblica nell'assegnazione di una specifica sede ma ordinare (previa sospensione dell'assegnazione illegittima) al Ministero di procedere a nuova assegnazione della sede di lavoro della ricorrente sulla base degli evidenziati punteggi e criteri di graduatoria.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione rigettata o assorbita:

accoglie il ricorso e, per l'effetto ordina al Ministero convenuto di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare di cui in motivazione, tenendo conto del punteggio vantato per gli adibiti territoriali indicati in dalla ricorrente;

condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Velletri, 26.9.2017

IL Giudice  
Beatrice Marrani

